



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Istruzione, Formazione e Cultura
Promozione di eventi culturali e strumenti finanziari
Promozione educativa e culturale, patrocini e risorse umane

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02 6765 8068
fax 02 6765 3773

www.regione.lombardia.it
luciano_fama@regione.lombardia.it

RACCOMANDATA R.R.



Egr. Sig. PRESIDENTE
FONDAZIONE EMILIO CARLO MANGINI
Dott. Pietro GASTALDO
Via dell' Ambrosiana, n. 20
20121 Milano

e, p. c.

DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
E LEGISLATIVO
LEGISLATIVO E RAPPORTI ISTITUZIONALI
RAPPORTI ISTITUZIONALI
FABRIZIO DE VECCHI
PROVINCIA DI MILANO
protocollo@pec.provincia.milano.it

Oggetto: decreto di approvazione delle modifiche statutarie.

Ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2, si trasmette copia conforme all'originale, del Decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 7217 del 7.08.2012 "Approvazione del nuovo testo di statuto della "Fondazione Emilio Carlo Mangini" detta anche "Museo Mangini Bonomi" con sede legale in Milano, via dell'Ambrosiana n. 20".

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Dr. Luciano Famà

All.ti/1

Regione Lombardia - Giunta
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CUL

22/08/2012 09:22
Partenza 22/08/2012 09:22

LL.2012.0222670

Referente: dr. Maria Antonia Zanferrari - P.o. Promozione Culturale - tel. 02/6765.2630 - 2731 - 2671 - 2606



Regione Lombardia

DECRETO N°

7217

Del

07/08/2012

Identificativo Atto n. 220

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA

Oggetto

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA "FONDAZIONE EMILIO CARLO MANGINI" DETTA ANCHE "MUSEO MANGINI BONOMI" CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DELL'AMBROSIANA N. 20, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 2001, N. 2



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI COMPONE DI FOGLI N. 11

Promozione educativa e culturale, patrocini e risorse umane
Il Dirigente
Dott. Luciano Famà



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTI:

- l'art. 14 e seguenti del Codice Civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento di Associazioni e Fondazioni;
- l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far tempo dal 1 gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;
- gli artt. 2 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", in base ai quali le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento di istituzione del Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.04.2001 - 1° supplemento ordinario al n. 14;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;
- l'art. 4, comma 33 della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)", ai sensi del quale sono conferite alle Province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25, Libro Primo, Titolo II del codice civile così come specificato nella Circolare del 14



Regione Lombardia

novembre 2011 emanata dalla Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo;

CONSIDERATO che la "Fondazione Emilio Carlo Mangini" detta anche "Museo Mangini Bonomi" con sede legale in Milano, via dell'Ambrosiana n. 20, è stata riconosciuta con decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 11 dell'11 ottobre 1985 ed iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private in data 7 aprile 2001 al numero d'ordine 207;

VISTO il Verbale di Assemblea del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto, redatto con atto pubblico del giorno 26 aprile 2012, Rep. n. 49235, Racc. n. 12225, a rogito del dr. Federico Guasti, Notaio in Milano, registrato a Milano il giorno 8 maggio 2012 al n. 16490, Serie 1T, con il quale si delibera di procedere all'adozione di un nuovo testo di Statuto;

PRESO ATTO:

- dell'istanza prot. n. 52807 del 13 giugno 2012, con la quale il Presidente e Legale Rappresentante della "Fondazione Emilio Carlo Mangini" detta anche "Museo Mangini Bonomi" con sede legale in Milano, via dell'Ambrosiana n. 20, ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate;
- dei relativi documenti prodotti a corredo dell'istanza;

CONSIDERATO che l'adozione del nuovo testo dello Statuto, trova principale motivazione nella necessità di una formulazione più attuale e razionale dello stesso, al fine di consentire una maggiore funzionalità organizzativa e gestionale nel perseguimento dei propri scopi e delle finalità istituzionali;

RILEVATO che, a seguito delle necessità sopra descritte il nuovo Statuto, completamente riformulato e riscritto nel suo contenuto, risulta composto da n. 21 articoli e assumerà il testo riportato nell'allegato "A" del succitato atto pubblico n. 49238 di Rep e n. 12225 di Racc., che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);



Regione Lombardia

PRESO ATTO che l'istruttoria realizzata dalla competente Direzione Generale ha riscontrato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere all'approvazione delle modifiche statutarie di cui trattasi;

ACCERTATO che risultano soddisfatte le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per l'approvazione del nuovo testo di statuto della "Fondazione Emilio Carlo Mangini" detta anche "Museo Mangini Bonomi";

DECRETA

1. di approvare il nuovo Statuto della "Fondazione Emilio Carlo Mangini" detta anche "Museo Mangini Bonomi" di cui al Verbale di Assemblea del Consiglio di Amministrazione, redatto con atto pubblico del giorno 26 aprile 2012, Rep. n. 49235, Racc. n. 12225, a rogito del dr. Federico Guasti, Notaio in Milano, registrato a Milano il giorno 8 maggio 2012 al n. 16490, Serie 1T, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
2. di disporre l'iscrizione del nuovo testo di Statuto della "Fondazione Emilio Carlo Mangini" detta anche "Museo Mangini Bonomi" con sede legale in Milano, via dell'Ambrosiana n. 20, nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001;
3. di trasmettere il presente atto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, nonché alla Provincia di Milano, per gli adempimenti di competenza;
4. di notificare il presente decreto alla "Fondazione Emilio Carlo Mangini" detta anche "Museo Mangini Bonomi".

IL PRESIDENTE

Roberto Formigoni

Rep. 012

N. 49235 DI REP.

N. 12225 Progr.

VERBALE DI CONSIGLIO
REPUBBLICA ITALIANA

02
10
15419

L'anno 2012 duemiladodici addì 26 ventisei del mese di aprile alle ore 11,30 undici e trenta.

In Milano, negli uffici in Via dell'Ambrosiana n. 20.

Avanti a me Dott. FEDERICO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

Dr. PIERO GASTALDO nato a Torino il 4 luglio 1954, residente a Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 75, nella sua qualità di Presidente della
"FONDAZIONE EMILIO CARLO MANGINI"

detta anche "MUSEO MANGINI BONOMI", con sede in Milano, Via dell'Ambrosiana n. 20, C.F. 97048190157, riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 11 in data 11 ottobre 1985, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n. 207.

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premette

- che con lettera raccomandata inviata in data 2 aprile 2012 a tutti i Consiglieri ed al Revisore, ai sensi di statuto, è stata indetta per oggi la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione nuovo testo di statuto;
- 2) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Bilancio al 31.12.2011;
- 5) Situazione economica della Fondazione ed emolumenti consiglieri: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

Ciò premesso


il Comparsente, nell'indicata qualità, assume la presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 13 dello statuto e mi richiede di redigere il verbale di cui al punto di parte straordinaria all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato che sono intervenuti - oltre ad esso Comparsente - i Consiglieri Signori Dr. Dario Disegni - Vice Presidente, Dr. Landoaldo De Mojana, Dr. Giovanni Roggero Fossati, Signora Lucia Battocchio, Avv. Marco Tamanini, Avv. Filippo Tamborini, Rag. Maria Adele Manzani e Dr. Pietro Nicodemo, e quindi tutti i consiglieri in carica, ed avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara validamente costituita la presente riunione ed atta a deliberare sull'approvazione delle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto, dandosi altresì atto che un conflitto di interessi ipotizzabile per la modifica dell'art. 6 è del tutto generico ed ipotetico e che pertanto non vi sono Consiglieri che debbano astenersi dalle votazioni.

Giustificato il Revisore Dr. Paolo Luppi assente.

Il Presidente ricorda al Consiglio il lungo iter per la modifica dello statuto, richiama all'attenzione del Consiglio il precedente verbale del 20 aprile 2010 a rogito Notaio Francesca Testa di Milano in pari data n. 96803/19735 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il 29 aprile 2010 al n. 8553 Serie IT, col quale venne adottato uno statuto che non ha ricevuto l'approvazione della Regione;

[Handwritten signature]



illustra il contenuto dei numerosi incontri con il funzionario competente della Regione al fine di individuare una versione di statuto che potesse trovare l'approvazione dell'Autorità tutoria e che è costituita dal testo di statuto già sottoposto al Consiglio, come risulta da separati verbali che qui si richiamano per i contenuti ivi espressi.

Il Presidente proseguendo con la propria esposizione illustra nuovamente e nel dettaglio le modifiche da apportare nel vigente statuto e le ragioni che le sostengono, proponendo di adottare in sostituzione dello statuto vigente il nuovo testo che, firmato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del Consiglio il seguente testo di

deliberazione

"Il Consiglio,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

delibera

1) di abrogare lo statuto vigente adottando in sua sostituzione il nuovo testo che, presentato dal Presidente al Consiglio, approvato articolo per articolo e nel suo complesso, si trova allegato al verbale del Consiglio medesimo.

2) Di dare mandato al Presidente affinché abbia ad espletare le necessarie formalità al fine di ottenere l'approvazione del nuovo testo di statuto dalle competenti Autorità, conferendo allo stesso sin d'ora tutti i più ampi poteri per apportare allo statuto adottato quelle modifiche di carattere formale che venissero eventualmente richieste in sede di approvazione dalle Autorità tutorie, il tutto senza necessità di ulteriore ratifica."

Esaurita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione e forniti alcuni chiarimenti sul merito e sull'opportunità delle modifiche, il testo di deliberazione surriportato risulta approvato da tutti gli intervenuti.

Esaurita la trattazione dell'argomento di cui al punto 1) all'ordine di giorno, si passa alla trattazione dei restanti argomenti, del che si fa constare con separato verbale. La discussione ed approvazione dell'argomento di cui alla presente delibera si chiude alle ore 12,40 dodici e quaranta, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparsente.

Consta di un foglio scritto per tre intere facciate e parte della quarta da persone di mia fiducia.

f) Piero Gastaldo

f) Federico Guasti Notaio

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 49235 DI REP.

N. 12225 Progr.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art 1) È stata costituita per volontà dei signori Mangini Emilio Carlo e Mangini dr. Giuseppe, come da atto 27 febbraio 1985 del dr. Marco Orombelli, Notaio in Milano, n. 90228/7352 di rep., la fondazione, senza scopo di lucro, denominata

"FONDAZIONE EMILIO CARLO MANGINI"

detta anche "MUSEO MANGINI BONOMI".

Ad essa è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 11, dell'11 ottobre 1985.

Art 2) La Fondazione ha sede in Milano, via dell'Ambrosiana n. 20.

Art 3) È scopo della Fondazione assicurare la promozione della cultura e dell'arte con riguardo alla figura del Fondatore mediante la perpetua conservazione nella sua integrità delle collezioni allocate nello stabile sito in Milano, via dell'Ambrosiana n. 20, garantendo la manutenzione e conservazione delle raccolte e la loro messa a disposizione al pubblico, per un periodo minimo di cento giorni all'anno, anche non consecutivi.

È parte integrante della Fondazione la Collezione d'arte moderna lasciata dal Dottor Giuseppe Mangini.

La Fondazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale.

Art 4) La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

PATRIMONIO

Art 5) Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni assegnati ad essa dal Fondatore nell'atto costitutivo della Fondazione stessa, nonché da oggetti di valore culturale, artistico, storico ed etnologico. Tale patrimonio potrà venire in seguito aumentato, sia per donazione di beni immobili e/o mobili di qualsiasi natura sia per eredità, legati ed erogazioni in genere. Nel caso di donazioni o eredità o legati di terzi il Consiglio, nell'accettazione o rifiuto dei medesimi, dovrà attenersi ai principi informativi del Fondatore.

Le oblazioni, le rendite patrimoniali ed eventuali proventi da realizzo dei beni patrimoniali, dovranno essere utilizzate per la realizzazione dello scopo sociale. qualora lo ritenesse opportuno, il Consiglio potrà destinare una cifra non superiore al 10% della gestione annua per svolgere attività promozionali per sviluppare la conoscenza della Fondazione.

I beni immobili posseduti dalla Fondazione, direttamente o tramite imprese controllate, potranno essere alienati a condizione che i corrispettivi realizzati, al netto delle spese accessorie, siano investiti in altri beni immobili o utilizzati per una migliore valorizzazione degli immobili esistenti.

Lo stabile della sede sito in Milano, via dell'Ambrosiana n. 20 è destinato ad accogliere le collezioni e le raccolte museali della Fondazione. La valorizzazione di detto stabile per la messa a reddito è soggetta ad approvazione del Consiglio con la maggioranza prevista dall'art. 12 del presente statuto per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie.


Gli eventuali avanzi di gestione saranno portati ad incremento del fondo patrimoniale.

È esclusa qualsiasi attribuzione, retribuzione o distribuzione salvo quanto previsto dall'art. 15 dello statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 6) La Fondazione "EMILIO CARLO MANGINI" è retta da un Consiglio di Amministrazione, così composto:

- 2 componenti nominati dal Presidente pro tempore della Compagnia di San Paolo, che ricopriranno le cariche di Presidente e di Vice Presidente;
- 7 componenti nominati dal Fondatore sig. Emilio Carlo Mangini;
- 1 componente nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Milano;
- 1 componente nominato dal Direttore Regionale pro tempore per i Beni Culturali.



li e Paesaggistici della Lombardia.

I 7 componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Fondatore dureranno in carica fino a morte o dimissioni.

Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione saranno scelti tra i dirigenti e i quadri direttivi della Compagnia di San Paolo e decadranno automaticamente dalle loro cariche qualora cessino di essere dirigenti o quadri direttivi della Compagnia stessa.

Verificandosi tali ipotesi, o in caso di morte o dimissioni, il Presidente pro tempore della Compagnia di San Paolo provvederà ad indicare il nuovo Presidente ed il nuovo Vice Presidente.

In alternativa al disposto del terzo comma del presente articolo, il Presidente della Compagnia di San Paolo può nominare Presidente e/o il Vice Presidente della Fondazione "EMILIO CARLO MANGINI" anche scegliendoli tra i cessati Presidenti e Vice Presidenti della Fondazione medesima, i quali resteranno in carica per la durata di cinque anni.

I 2 componenti nominati dal Sindaco pro tempore del Comune di Milano e dal Direttore Regionale pro tempore per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia dureranno in carica 5 anni, alla scadenza dei quali gli Enti provvederanno alle relative nuove nomine, con facoltà anche di conferma.

In caso di cessazione dei componenti nominati dal Fondatore, la loro sostituzione avverrà secondo il seguente ordine di designazione:

- 1) il primo componente che verrà a cessare sarà sostituito da un Amministratore nominato dal Rettore pro tempore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- 2) il secondo componente che verrà a cessare sarà sostituito da un Amministratore nominato dal Presidente pro tempore del Touring Club Italiano;
- 3) il terzo componente che verrà a cessare sarà sostituito da un Amministratore nominato dal Prefetto pro tempore della Biblioteca Ambrosiana di Milano.

I componenti come sopra designati, in sostituzione dei componenti nominati dal Fondatore, dureranno in carica 5 anni, alla scadenza dei quali gli Enti provvederanno alle relative nuove nomine, con facoltà anche di conferma.

Dopo la sostituzione, in seguito a cessazione, secondo l'ordine di designazione sopra riportato, dei primi 3 componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Fondatore, non si provvederà a sostituire gli ultimi 4 componenti, cessati i quali la Fondazione sarà retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione comporta la decadenza d'ufficio del componente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che venissero nominati durante il quinquennio in sostituzione di altri componenti deceduti, dimissionari, impediti o decaduti, rimarranno in carica sino al compimento del loro quinquennio, fermo il diritto della Compagnia di San Paolo di nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione come specificato.

Qualora gli Enti non provvedano nel termine di sei mesi dalla data in cui si è verificata la vacanza alla sostituzione dei consiglieri di loro nomina che per qualsiasi ragione siano venuti a cessare dalla carica, non avranno più potere di nomina. In tale ipotesi si procederà mediante cooptazione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica al tempo della vacanza stessa.

Art 7) Nel caso venissero a cessare gli Enti elencati nel precedente articolo 6, od alcuni di essi, o venissero soppresse le rispettive competenze, le nomine dei com-

ponenti il Consiglio di amministrazione a questi Enti spettanti si intenderanno attribuite agli Enti ed Uffici che ne continueranno le funzioni; in mancanza, si provvederà a modificare l'articolo 6 del presente statuto.

Art 8) In caso di assenza del Presidente o di suo impedimento ne farà le veci il Vice Presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di questi, il membro del Consiglio più anziano per data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, più anziano d'età.

Art 9) Il Presidente è assistito da un Segretario che, salva l'osservanza di quanto disposto all'art. 6 dell'atto costitutivo, viene nominato dal Consiglio, il quale con l'atto di nomina, ne determina la retribuzione e ne fissa i compiti. Spetta al Segretario coadiuvare il Presidente o chi ne fa le veci, nell'espletamento delle sue funzioni, assistere il Presidente nella predisposizione dei progetti dei bilanci preventivi e consuntivi; redigere i verbali delle adunanze del Consiglio; tenere i registri ed i protocolli prescritti dalle disposizioni in vigore; curare l'attuazione delle disposizioni del Presidente o di chi ne fa le veci per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e per l'espletamento degli affari e delle pratiche proprie dell'Ente.

Il segretario può essere nominato anche tra i membri del Consiglio.

Art 10) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, da inviarsi ai membri del Consiglio e al Revisore Legale, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare e con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione. Le adunanze devono avere luogo almeno due volte all'anno. Le adunanze potranno, inoltre, essere indette in tutti i casi di necessità, sia per iniziativa del Presidente che su richiesta di almeno tre membri del Consiglio.


Art 11) Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutti gli atti necessari ed utili per la gestione della Fondazione, allo sviluppo della stessa ed al raggiungimento degli scopi statutari; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; delibera i regolamenti interni; assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico e disciplinare. Il Consiglio può autorizzare il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione. A tale uopo, sono attribuiti al Consiglio tutti i poteri occorrenti per qualsiasi genere di affari anche di straordinaria amministrazione, sotto l'osservanza delle norme di legge per quanto riguarda l'accettazione di eredità, donazioni e lasciti; in casi di urgenza i poteri di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio vengono esercitati dal Presidente o da chi ne fa le veci, il quale deve, però, riferirne al Consiglio nella prima adunanza successiva per le occorrente ratifiche.

Art 12) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti presenti alla seduta; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; per la validità delle deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello statuto della Fondazione è invece necessario il voto favorevole del Presidente e di tanti membri del Consiglio di Amministrazione che rappresentino, unitamente al Presidente, almeno i due terzi del Consiglio stesso.

Le votazioni hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti nomine e sostituzioni.

Dalle votazioni dovranno astenersi i membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano diretto o indiretto interesse personale nell'affare trattato.

Il verbale dell'adunanza, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente e dal



Segretario stesso.

Art 13) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Predispone, con l'assistenza del Segretario, i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, impartendo al Segretario le occorrenti disposizioni.

Può - senza preventiva autorizzazione del Consiglio - assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo comunque di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art 14) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su un apposito registro tenuto a cura del Segretario.

Art 15) Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso di importo determinato annualmente dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà inoltre, annualmente, i compensi da attribuire al Revisore Legale e al Segretario della Fondazione nei limiti di legge.

BILANCIO

Art 16) Il controllo finanziario della Fondazione, come l'esame dei bilanci e, in genere, dei conti della medesima, è affidato ad un Revisore Legale nominato, salvo sempre l'osservanza di quanto disposto dall'art. 7 dell'atto costitutivo, dal Presidente della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di Milano, tra gli iscritti negli Elenchi dei Revisori Legali.

Il Revisore Legale dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Art 17) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro il termine del mese di novembre di ciascun anno, adottare il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta di aprile di ciascun anno, approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente, viste ed esaminate le osservazioni del Revisore Legale, al quale il bilancio preventivo e conto consuntivo medesimo dovranno essere pertanto sottoposti almeno trenta giorni prima dell'adunanza fissata per la loro approvazione.

È esclusa qualsiasi attribuzione o distribuzione di avanzi di gestione.

Art 18) Il Servizio di Tesoreria della Fondazione sarà affidato alla Banca designata dal Consiglio di Amministrazione con apposito provvedimento, col quale saranno stabilite le modalità e condizioni di espletamento del servizio medesimo.

I pagamenti e le riscossioni non avranno valore nei confronti dei terzi se i relativi atti non portano la firma del Presidente o di chi ne fa le veci o di procuratore speciale all'uopo nominato.

NORME GENERALI

Art 19) Le collezioni e gli oggetti di interesse artistico, storico od etnologico donati dai Fondatori non potranno, in conformità a quanto disposto all'atto costitutivo, essere alienati e rimossi dalla loro sede, neppure per asportazioni temporanee a motivo di mostre ed esposizioni.

Art 20) Sono cause di estinzione, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile, la sopravvenuta impossibilità per la Fondazione di perseguire i propri scopi secondo le modalità espresse nell'atto costitutivo e nel presente statuto, l'ipotesi in cui la stessa dovesse perdere il suo carattere di Ente di diritto privato ai sensi delle norme di

legge attualmente vigenti, nonché gli altri eventi di cui all'articolo 28, 1 comma, del Codice Civile, restando esclusa la trasformazione.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, la devoluzione avrà luogo a favore di altro Ente avente scopi similari da designarsi a cura del Consiglio di Amministrazione in carica al momento in cui la devoluzione stessa dovesse rendersi operante, ma con tassativo obbligo di conservare integri e inamovibili dalla loro sede gli oggetti e le collezioni artistiche, storiche ed etnografiche come esistenti al momento della devoluzione e sotto la denominazione "Fondazione Emilio Carlo Mangini".

Art 21) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le norme e le disposizioni di Legge in materia.

- f) Piero Gastaldo
- f) Federico Guasti Notaio

* * * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 1 in data 8 maggio 2012 al n. 16490 Serie 1T - con euro 324,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO, 21 MAG. 2012

